



COMUNE DI ITALA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N° 1 del 31.01.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI - ART.6 TER D.L. N.193/2016 CONVERTITO IN L. N.225/2016.-


L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18,00 nell'Aula Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

	Componenti	Incarico	Presenti/ Assenti
1	D'ANGELO SEBASTIANO	PRESIDENTE	P
2	BELLO AGATINO	VICE PRESIDENTE	P
3	BERLINGHIERI SALVATORE	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
4	CARONE BIAGIO	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
5	RANERI ALESSIO	CONSIGLIERE DI MAGG.	A
6	CUCINOTTA CRISTINA	CONSIGLIERE DI MAGG.	A
7	GARUFI EDUALDO	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
8	GALLETTA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE DI MAGG.	P
9	BERLINGHIERI CARMINE	CONSIGLIERE DI MINO.	P
10	MICELI CARMELO	CONSIGLIERE DI MINO.	A
11	CICCARELLO ANTONINA	CONSIGLIERE DI MINO.	A
12	PALO CARMEN	CONSIGLIERE DI MINO.	P

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Dott.ssa Filippa Noto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. D'Angelo Dott. Sebastiano** Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

01/02/17 16/02/17 52
Riello



Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno di cui in oggetto.

Di seguito dichiara aperta la discussione.

Interviene il Sindaco, il quale sottolinea che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per tutti i cittadini. Il Sindaco precisa, inoltre, che gli uffici si attiveranno per fornire supporto a coloro i quali decideranno di usufruire della c.d. rottamazione e che la disciplina allegata alla proposta di deliberazione rispetta i limiti fissati dalla normativa statale, prevedendo, come termine ultimo per la rateizzazione, la data del 30 settembre 2018.

Non si registrano altri interventi, pertanto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;

VISTA la proposta allegata alla presente;

UDITO il dibattito in aula

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI - ART.6 TER D.L. N.193/2016 CONVERTITO IN L. N.225/2016".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi **CON SEPARATA VOTAZIONE**

AD UNANIMITA' PALESEMENTE ESPRESSI

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:20



COMUNE DI ITALA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F.80007400833- P.IVA 01200850830 – C.C.P. N. 13989983 – C.A.P. 98025
Tel. 090/952155 fax 090/952116 – pec: protocollo@pec.comuneitala.it

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale

PROPOSTA N. 1 DEL 27/01/2017

OGGETTO: Disposizioni per la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali – art. 6 ter D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016.

PREMESSO che:

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*” del Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi

amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2010 al 2016* ;

Esaminate le disposizioni allegate alla presente proposta di deliberazione e disciplinanti la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile

Visti:

- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

- Il D.lgs 267/2000;

-lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di:

1. Di approvare le allegate disposizioni disciplinanti la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune;

Il Proponente

F.to Avv. Antonino Crisafulli

OGGETTO: Disposizioni per la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali – art. 6 ter D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n.267/2000, sul presente atto.

Itala, li 27/01/2017

Responsabile del servizio
F.to Rag. C.C. Bonarrigo

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il superiore parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria, con imputazione adel Bilancio 2017 Impegno n , e si attesta che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri di bilancio.

Itala, li 27/01/2017

Responsabile del Servizio
F.to Rag. C.C. Bonarrigo

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, in forza di quelle contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nelle presenti disposizioni.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione delle presenti disposizioni, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2

Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Itala, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3

Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 28 aprile 2017**, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato alle presenti disposizioni, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione e l'indicazione del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera

5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria

6. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Relativamente ai carichi definibili ai sensi delle presenti disposizioni, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dalle presenti disposizioni può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione. (Questa disposizione viene introdotta per evitare che oltre al beneficio relativo all'azzeramento della sanzione, vi sia anche quello di allungare i tempi di incasso rispetto al piano iniziale)

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento

del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

MODELLO DI ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

Il/La sottoscritto/a nato/a il
a (Prov. ...) codice fiscale
in proprio (per persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della
..... codice fiscale, ai
fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

- l'indirizzo PEC
- la propria abitazione;
- il proprio ufficio/la propria azienda;
- altro (indicare eventuale domiciliatario)
Comune (Prov. ...) Indirizzo
CAP Telefono

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio.

CHIEDE

la DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti notificati dal Comune o dal suo concessionario dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

- in **UNICA SOLUZIONE**;

oppure

3. con pagamento **DILAZIONATO** nel seguente numero di rate:

2 rate

3 rate

4 rate

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa



dichiarazione;

oppure

■ che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data **Firma**.....

DICHIARA INFINE

- sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Luogo e data **Firma**



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Sebastiano D'Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Prof. Agatino Bello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filippa Noto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 52 del 01-02-2017

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il 01-02-2017 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 16-02-2017.
Itala li . .

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filippa Noto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è divenuta esecutiva il 31-01-2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto:

○ sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Itala li 31-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filippa Noto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 01.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Filippa Noto

